

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI**

**IL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCE DI PISA, LUCCA E
MASSA CARRARA**

Considera le Commissioni interne uno strumento di confronto utile per l'arricchimento culturale e l'aggiornamento professionale dei propri iscritti nonché per contribuire ad avanzare proposte per la valorizzazione della professione, per definire procedure, formulare osservazioni ed emendamenti alle leggi.

Accertata l'intenzione di favorire l'istituzione e lo sviluppo delle Commissioni sulle tematiche inerenti la professione del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale.

Visto l'intenzione del Consiglio stesso di promuovere la partecipazione e il coinvolgimento degli iscritti nelle Commissioni come occasione di avvicinamento dei colleghi alla vita ordinistica e come contributo allo sviluppo del senso di appartenenza alla categoria anche per coloro che non operano nel mondo della professione.

DELIBERA

di approvare il "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni", articolato come di seguito esposto:

Art. 1 – Istituzione delle Commissioni

L'Ordine tramite il Consiglio istituisce le Commissioni per lo sviluppo delle tematiche relative alle competenze del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale su motivata proposta degli iscritti, tenendo conto delle aspettative manifestate, delle necessità, della partecipazione.

Art. 2 – Scopo delle Commissioni

Gli scopi delle Commissioni sono lo scambio, il confronto e l'arricchimento professionale dei partecipanti attraverso lo studio e l'approfondimento tematico di aspetti di interesse ed innovazione professionale, l'elaborazione di procedure tecniche, l'individuazione e la risoluzione di problematiche relative all'esercizio della

professione, il supporto tecnico al Consiglio per la promozione e la tutela della professionalità del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale.

Art. 3 – Composizione e nomina delle Commissioni

Le Commissioni sono costituite da un massimo di 5 membri effettivi e 5 membri supplenti iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara. Fa eccezione il gruppo di lavoro "Giovani iscritti" dove il numero dei partecipanti è libero così come la partecipazione sono liberi.

Gli iscritti che volessero prendere parte ad una delle Commissioni inviano la propria disponibilità alla segreteria dell'Ordine. Ogni iscritto potrà chiedere di prendere parte ad una o più Commissioni all'interno delle quali ritiene di poter dare il proprio contributo mediante l'apporto del proprio sapere e della propria conoscenza.

Gli incontri delle Commissioni sono aperte a tutti gli iscritti all'Ordine e, previa richiesta di formale adesione, anche agli esperti e ai cultori della materia non iscritti all'Albo. Tutti coloro che non fanno parte delle Commissioni potranno prendere parte agli incontri in qualità di uditori nonché per esprimere dubbi e proposte ma senza possibilità di prendere parte alle votazioni ed alle decisioni finali della Commissione.

Art. 4 - Compiti

Compiti delle Commissioni sono: la partecipazione e la organizzazione di eventi di rilevanza pubblica (convegni, mostre, manifestazioni, ecc.), la proposta e la relativa organizzazione di eventi formativi (seminari, corso di formazione, convegno, ecc.), la collaborazione all'aggiornamento del sito web per la specifica pagina di riferimento, fornire pareri tecnici al Consiglio formulati in autonomia o su richiesta.

Il Consiglio promuove la partecipazione degli iscritti vigilando ed indirizzandone le attività conformemente agli scopi sopra definiti, concorda con la Commissione programmi che raggiungano annualmente obiettivi prestazionali minimi. I programmi di lavori redatti da ogni singola commissione dovranno essere sottoposti al Consiglio dell'Ordine entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 5 – Coordinamento delle Commissioni

Ogni Commissione è presieduta da un coordinatore scelto fra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Pisa, Lucca e Massa Carrara. Il coordinatore è nominato dal Consiglio dell'Ordine tenendo conto delle competenze tecniche, organizzative, relazionali e dell'anzianità di iscrizione all'Ordine.

Ad ogni riunione, fra i commissari, il coordinatore nomina un segretario che ha l'incarico di redigere il verbale della seduta.

Art. 6 – Documenti della Commissione e assenza dei membri

Il coordinatore della Commissione avrà un registro delle presenze opportunamente predisposto dalla segreteria dell'Ordine su cui annotare la presenza dei membri.

Gli iscritti che non potranno prendere parte alla Commissione dovranno segnalarlo al Coordinatore dandone adeguata motivazione per scritto almeno il giorno prima della riunione della Commissione per consentire al Coordinatore di invitare un membro supplente e sostituire il membro effettivo. I membri effettivi che non comunicano la propria indisponibilità al Coordinatore nei tempi e nei modi previsti dal presente articolo saranno considerate ingiustificate.

Dopo tre assenze ingiustificate da parte di un membro della Commissione, siano esse consecutive oppure no, il Coordinatore della Commissione ne prenderà atto provvedendo alla sostituzione del componente effettivo del gruppo con uno supplente e provvederà a nominare un nuovo membro supplente fra gli iscritti che avranno dato la loro disponibilità secondo i criteri previsti dall'Art. 3 (Composizione e nomina delle Commissioni).

Qualora un membro non avesse più intenzione di far parte della commissione deve darne comunicazione per iscritto al coordinatore, il quale, messo al corrente il Consiglio dell'Ordine, provvederà alla sostituzione del membro uscente con un membro supplente.

Art. 7 – Compenso ai membri che prendono parte alle Commissioni

I membri che prendono parte alle commissioni potranno ricevere un rimborso spese o un gettone di presenza che sarà deciso e quantificato all'interno delle riunioni del Consiglio dell'Ordine.

Art. 8 – Durata delle Commissioni e delle relative cariche

Ogni Commissione istituita ha una durata triennale. Il coordinatore resta in carica per un anno, la carica può essere riconfermata negli anni successivi. Il mandato di coordinamento può essere conferito per una sola commissione alla volta.

Il coordinatore convoca la Commissione, redige l'ordine del giorno, dirige e coordina i lavori, garantisce la verbalizzazione delle riunioni mediante l'ausilio di un altro membro della Commissione che funge da segretario, provvede ad inviare al Consiglio il verbale delle riunioni, informa costantemente il Presidente dell'Ordine degli argomenti trattati e dello sviluppo delle attività in essere. Periodicamente, il coordinatore, provvede ad informare il Consiglio e in occasione dell'annuale assemblea dell'Ordine presenta una sintetica relazione illustrativa delle attività svolte. Previa autorizzazione del Consiglio, può rappresentare l'Ordine agli incontri di natura tecnica (tavoli tecnici regionali, convegni, seminari, ecc.).

Art. 9 – Frequenza delle Commissioni e modalità di convocazione e di diffusione delle informazioni

La Commissione definisce la frequenza delle riunioni e le modalità di svolgimento delle attività comunicandole alla segreteria ed al Consiglio. Il coordinatore, almeno 7 (sette) giorni prima dell'incontro trasmetterà alla segreteria dell'Ordine la data in cui si dovrà riunire la Commissione in modo che la segreteria possa provvedere alla convocazione ufficiale dei membri delle singole Commissioni con qualsiasi mezzo postale e/o telematico.

La notizia relativa alla riunione della Commissione sarà inserita anche fra le news del sito internet in modo da dare all'incontro la più ampia diffusione fra gli iscritti che intendessero prendere parte in qualità di uditori

Art. 10 – Sede di svolgimento delle Commissioni

Le riunioni delle Commissioni si svolgono di norma presso la sede dell'Ordine, previo accordo con la segreteria per la disponibilità della sede stessa e con l'ausilio di qualsiasi mezzo telematico.

Le riunioni sono documentate attraverso la redazione di un verbale che, a cura del coordinatore, è trasmesso al Consiglio. Il verbale, fatto proprio dal Consiglio, viene di norma pubblicato sul sito dell'Ordine, salvo diversa e motivata decisione del Consiglio.

Art. 11 – Commissione di Valutazione

Secondo quanto previsto dall'Art. 16 del regolamento CONAF per la formazione professionale permanente il Consiglio istituisce la Commissione di Valutazione che dura in carica 4 anni ed composta da tre membri e da tre supplenti. E' opportuno che i tre membri effettivi della Commissione di valutazione ed i membri supplenti, compatibilmente con la disponibilità degli iscritti interpellati, siano:

1. un dottore agronomo con lauree in scienze agrarie o in scienze e tecnologie agrarie;
2. un dottore forestale;
3. un dottore agronomo con laurea in scienze della produzione animale.

(Approvato con delibera del Consiglio del 14/07/2010)